



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2022

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI IN SARDEGNA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI, ANCHE PER IL TRAMITE DI *ACADEMY* AZIENDALI, IN COLLABORAZIONE CON AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE O ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (*ITS ACADEMY*) OPERANTI IN SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N.17, ART.10, COMMA 16, LETT.E)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 17 DICEMBRE 2021, N.49/12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2022, N. 6/10

FAQ

Aggiornate al 27 settembre 2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – SETTORI D'INTERESSE E PROGETTI FORMATIVI

“In relazione all’Avviso pubblico per l’erogazione di sovvenzioni alle imprese operanti in Sardegna per l’organizzazione e la gestione, avrei bisogno un chiarimento rispetto ai settori strategici oggetto del finanziamento”

“Cosa si intende per “Accoglienza turistica ed enogastronomia”? Si intendono anche aziende che operano nel campo della ristorazione con somministrazione”

“Nella definizione dei settori strategici oggetto dei percorsi formativi sperimentali di cui all’Avviso, la denominazione “accoglienza turistica” riguarda solo il settore alberghiero oppure si riferisce al settore turistico in senso lato?”

“In riferimento alle caratteristiche dei percorsi formativi sperimentali, all’art.8 è indicato che “I contenuti dovranno essere coerenti con il settore strategico nel cui ambito l’impresa proponente svolge la sua attività imprenditoriale”. Per quanto attiene i primi due ambiti (Accoglienza turistica ed enogastronomia; Trasporti e mobilità) il riferimento al settore è chiaro, così come chiari e riferibili alle attività “core” potranno essere i “contenuti coerenti con il settore strategico”. Nella terza fattispecie, ovvero “Innovazione tecnologica negli ambiti più innovativi del settore energetico (quali l’efficienza energetica e le energie rinnovabili)” non si può far riferimento ad un vero e proprio settore ma sembrerebbe che possa racchiudere tutte quelle imprese che operino producendo/utilizzando/commercializzando energie rinnovabili e/o che perseguano l’efficientamento energetico. A questo punto, poiché la formazione deve essere “coerente con il settore strategico” vorremmo capire se, ad esempio, le imprese che operano secondo criteri di efficienza energetica perché hanno impianti fotovoltaici (oppure altre forme di co-generazione), producendo manufatti in alluminio (o ancora, trasformando e confezionando prodotti agroalimentari) possano essere considerate appartenente a tale settore.”

“Vorrei sapere se è prevista, da parte dell’impresa proponente, proporre più di un progetto in diverse destinazioni della Sardegna compilando i formulari specifici per ciascun progetto”.

“Ciascun proponente potrà presentare fino ad un massimo di 3 percorsi formativi sperimentali”; chiediamo se in questa fattispecie debbano essere presentati 3 diversi DCT (anche nel caso di reiterazione di percorsi quando le imprese intendano coinvolgere più di 14 lavoratori in percorsi analoghi)”

“Supponendo di presentare 3 diversi percorsi formativi, la durata prevista tra un minimo di 90 ore e un massimo di 270 ore si riferisce singolarmente a ciascun percorso oppure nel complesso, sommando la durata dei tre diversi percorsi?”

“Se per le aziende è possibile presentare sino a 3 proposte progettuali, per ogni Agenzia Formativa quanti progetti è possibile sostenere?”

“L’aiuto che viene erogato alle imprese interessate all’Academy aziendale, viene erogato secondo le disposizioni del Regolamento 651/2014 e quindi in “Aiuti di Stato”: pertanto, è ammissibile inserire all’interno della proposta progettuale moduli di sicurezza normata quali Antincendio, Primo Soccorso, Sicurezza generale e specifica?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“All’art.8 è previsto che “La proposta progettuale non dovrà avere ad oggetto una formazione che, per gli occupati, possa sovrapporsi a quella erogata nell’ambito e per il tramite dei fondi interprofessionali”. Poiché i fondi interprofessionali sostengono generalmente progetti formativi di qualsiasi fattispecie (in termini di contenuti, modalità didattiche, durata etc.) avremmo necessità di maggiori specifiche sulle tipologie escluse”.

RISPOSTA N. 1

Premesso che la tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell’Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo, e che, in ultima analisi, la scelta se presentare o meno la domanda a valere sull’avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale proponente, ad ogni buon conto, si ribadisce che i settori di interesse cui si rivolge l’avviso medesimo, sono quelli precisati all’art. 8 e mutuati pedissequamente dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/10 del 25.2.2022, che ha dettato i criteri di attuazione dell’intervento in argomento.

Si rappresenta che non è prevista un’indagine relativa al/ai codici ATECO posseduti dall’impresa proponente, ma soltanto relativa all’effettiva operatività della stessa nei settori strategici individuati dalla DGR succitata e trasfusi nell’art. 4 dell’avviso, laddove è anche precisato che *“I diversi settori strategici di intervento previsti dall’art.10, co.16, lett.e) della L.R. 17/2021 sono da intendersi come inclusivi delle attività economiche connesse e complementari”.*

Si precisa, infine, che i settori d’interesse sono, comunque, da intendersi anche coerenti con quelli indicati dalla Strategia di specializzazione intelligente S3.

Ciò detto, pur non potendo esaminare il caso specifico, è, al contrario, fin d’ora possibile escludere che rientrino nell’ambito di uno dei settori d’interesse (nello specifico quello dell’energie rinnovabili), le imprese che, pur operando in settori esclusi dall’avviso e dalla DGR, perseguano un fine generale di efficienza energetica disponendo di impianti fotovoltaici e/o producendo manufatti con materiali rinnovabili.

Quanto al numero di progetti per cui è possibile inviare la propria candidatura, si precisa che l’impresa può compilare tanti DCT quanti progetti intende sottoporre alla valutazione dell’Amministrazione (nel massimo di tre progetti per ciascun settore strategico), compilando a tal fine la relativa istanza ed allegando la documentazione prevista dall’avviso per ciascun DCT, ivi compreso il formulario di progetto. Di contro per le Agenzie Formative non vi è alcun limite in quanto, come meglio specificato alla risposta n. 3, non sono in alcun modo destinatarie dell’erogazione della sovvenzione di cui all’intervento in argomento, conseguentemente, possono, in un regime concorrenziale di libero mercato, proporre la loro collaborazione, quale partner privato, a tante imprese quante ne facciano richiesta.

Si precisa, inoltre, che i lavoratori occupati nell’impresa potranno essere destinati ad un solo degli eventuali tre progetti formativi presentati dalla stessa impresa nel senso che, qualora l’impresa proponente intenda presentare più progetti per ciascun settore di interesse, non potrà “popolare” l’aula formativa con gli stessi lavoratori ma dovrà avere cura di “profilare” le competenze dei suoi occupati ed inserirli nel progetto formativo più coerente e consono alla realizzazione dell’obiettivo di *up skilling*, salvo il caso in cui i progetti formativi non siano strettamente collegati tra loro e che, pertanto, le competenze che verranno acquisite con uno dei progetti vadano ad integrarsi e completarsi con quelle che verranno acquisite nell’altro/altri progetti della stessa impresa.

Va da sé, che ciascun progetto formativo, come espressamente disposto all’art. 8.1 dell’avviso, deve avere una durata minima di 90 ore, durata minima che non può essere, in nessun caso, il risultato della sommatoria di tre diversi percorsi formativi seppure presentati dalla stessa impresa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Infine, quanto al contenuto del progetto formativo - che non è, in ogni caso, legato alla tipologia di aiuti di Stato in cui l'intervento è inquadrabile -, fermo restando che non è possibile valutarne a priori il contenuto, è possibile comunque escludere che il progetto, in quanto "sperimentale" possa avere ad oggetto moduli di sicurezza normata quali Antincendio, Primo Soccorso, Sicurezza generale e specifica che, lungi dall'essere, appunto, sperimentali, nonché (alcuni dei quali) obbligatori per gli occupati, sono già largamente finanziati con i Fondi Interprofessionali.

A tal proposito, quanto a questi ultimi, proprio perché non è possibile valutare a priori il contenuto del progetto, parimenti non è possibile fornire specifiche sulle tipologie escluse, l'unico requisito richiesto è che il progetto formativo proposto non vada a sovrapporsi, per contenuto, ad altri progetti già avviati e finanziati con i Fondi Interprofessionali.

DOMANDA N. 2 – REQUISITI DELL'IMPRESA PROPONENTE:

"Vorrei capire se ci sono specifiche caratteristiche che l'azienda deve adempiere per poter far parte del programma formazione facente parte del L.R. 17/2021, Fondo "Lavoro in Sardegna" visto che nel bando si parla di generiche Academy e reti di imprese"

"Quale natura giuridica deve possedere la Academy aziendale così come intesa nel disposto dell'Avviso?"

"Avere già istituito in seno alla propria impresa una academy aziendale costituisce condicio sine qua non per presentare la proposta progettuale oppure, non essendo essenziale, rappresenta invece un elemento di premialità ai fini del conferimento del punteggio?"

"Per reti d'impresa cosa si intende? Vanno formalizzate in Camera di Commercio? Se sì, quando? Solo dopo approvazione del progetto?"

"All'art. 6, tra i soggetti che potranno presentare la candidatura, sono indicate le Reti di micro e piccole imprese; vorremmo sapere se possano partecipare all'Avviso Pubblico solo le Reti formalmente costituite ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009 e s.m.i. oppure se siano ammissibili anche quei soggetti che aderiscono ad una stessa organizzazione di categoria o afferiscono ad uno stesso ente bilaterale?"

"Per partecipare al bando è indispensabile ricorrere ad un'agenzia formativa accreditata o ad un istituto tecnologico superiore? Se sì, dev'essere indicato già in fase di presentazione della domanda?"

"La rete di micro e piccole imprese può essere composta da aziende dello stesso settore strategico ma di ambiti territoriali differenti?"

"Nel computo dei requisiti dimensionali delle aziende coinvolte nella rete è possibile annoverare anche i lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato (stagionali, ecc.)?"

"Volevamo sapere se potessero partecipare al suddetto avviso le aziende di trasporto pubblico locali"

RISPOSTA N. 2

L'art. 6 dell'avviso rubricato "Requisiti di ammissibilità richiesti per i proponenti" è chiaro nel prevedere quali caratteristiche debba possedere l'impresa per poter candidarsi all'intervento disciplinato dall'avviso *de quo*, disponendo che possono presentare domanda le grandi imprese, medie imprese, reti di micro e piccole imprese, che abbiano i requisiti dimensionali di cui alla definizione della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea, riportati nel medesimo art. 6 e che abbiano almeno una unità locale/i attiva nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, operanti nei settori strategici dell'accoglienza turistica ed enogastronomia, trasporti e mobilità, innovazione tecnologica negli ambiti più innovativi del settore energetico (quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili), oltre che rispettino le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

condizioni meglio specificate nello stesso art. 6 ai punti da 3 a 8.

Dal combinato disposto degli artt. 6.2, laddove è specificato che l'offerta formativa proposta potrà essere sempre integrata e rafforzata per il tramite delle *Academy* costituite in seno all'impresa proponente, e 9, rubricato "Criteri di selezione della proposte progettuali", laddove è espressamente previsto nella griglia denominata "premierità" (11.3), si evince chiaramente che l'eventuale *academy* aziendale (nell'accezione contenuta nell'art. 2 dell'avviso, rubricato "Definizioni", il quale non prevede altro se non la coerenza con la definizione di *Academy* così come descritta nella DGR n. 49/12 del 17.12.2021) non è *condicio sine qua non* ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica *de qua*, ma può essere valutato quale criterio di premierità.

L'avverbio "anche" (per il tramite di *academy* aziendali) contenuto nella norma, di cui l'avviso costituisce attuazione, consente di confermare tale interpretazione letterale ed escludere che l'aver costituito una *academy*, aziendale possa essere richiesto quale requisito di partecipazione.

Differentemente, la collaborazione con agenzie formative accreditate e Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*) è richiesta, dall'art. 6.2 quale requisito specifico di partecipazione.

Si rammenta che tale collaborazione deve essere verificabile dal progetto formativo a corredo della domanda, pertanto, evidentemente, deve essere indicato, già in fase di presentazione del dossier di candidatura telematico, il partner con il quale l'impresa proponente ha elaborato il progetto formativo che si chiede di valutare.

Quanto alle reti di piccole e microimprese, queste, per poter presentare la propria candidatura, debbono, come precisato all'art. 6, anzitutto possedere il requisito dimensionale non inferiore a quello previsto per le medie imprese, avere sede operativa in Sardegna, nonché "affiliarsi" con un apposito contratto di rete.

A tal proposito, il contratto deve possedere i requisiti di cui all'art. 3 comma 4 ter del D.L. 10.2.2009, stipulato prima della presentazione della domanda (anche soltanto in occasione della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica), e può essere anche redatto in conformità al modello tipizzato di cui al D.M. 122/2014.

Di contro, non possono essere considerate reti di imprese quelle composte da imprese che aderiscono ad una stessa organizzazione di categoria o afferiscono ad uno stesso ente bilaterale, senza "affiliazione" con apposito contratto di rete.

Si precisa, che la composizione della rete resta nella discrezionalità delle imprese che la compongono, essendo richiesta unicamente la coerenza delle attività imprenditoriali delle componenti la rete con i settori d'intervento.

Infine, quanto al requisito dimensionale, per i criteri del computo si rimanda interamente alla disciplina vigente (D.M. 18.4.2005).

Da ultimo, quanto alle imprese partecipate da Amministrazioni o altri organismi pubblici, va da sé che possono presentare la propria candidatura nella misura in cui possano dimostrare di operare nel mercato di riferimento in modo concorrenziale e nel rispetto dei divieti di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. 175 del 2016 (Testo Unico delle Società Partecipate).

DOMANDA N. 3 – PARTECIPAZIONE IN RTI E REQUISITI SPECIFICI DEL PARTNER CON CUI COLLABORARE

"In relazione alle Agenzie Formative accreditate, cosa si intende per tipologia delle stesse "senza vincolo di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)?"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“in relazione all'Avviso in oggetto, si richiede se le agenzie formative che eventualmente parteciperanno in partenariato con le imprese, devono possedere l'accreditamento senza vincolo per entrambe le macro tipologie B e C o è sufficiente possederne almeno una?”

“avremmo necessità di comprendere se le imprese possono rivolgersi anche ad Enti di Formazione che seppur accreditati presso la Regione Sardegna per lo svolgimento di percorsi formativi sono soggetti al vincolo di presentazione dei progetti in RT oppure se l'avviso è rivolto solo agli enti di formazione senza vincolo ed inoltre se è ammessa la forma dell'RT tra enti di formazione”

“L'agenzia formativa può partecipare in RT (Raggruppamento Temporaneo)? Quali sono le possibili forme di partecipazione?”

“All' Art. 6.2. quando si cita “Agenzia formativa accreditata per le Macro-tipologie B e C, come definita all'art. 2 del presente Avviso, operante in Sardegna, senza il vincolo di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)” si intende che i soggetti, quindi l'Agenzia formativa, devono essere accreditati senza essere assoggettate al vincolo oppure si intende che qualora dovessero partecipare due Agenzie Formative (una con vincolo e l'altra no) non è necessario che esse collaborino in formale RTI costituito?”

“Vi è una diretta gestione di quote di budget da parte dell'Agenzia formativa?”

RISPOSTA N. 3

Sul punto, preme evidenziare che i potenziali beneficiari dell'intervento in argomento **sono solo ed esclusivamente le imprese** in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dell'Avviso, considerato che la norma testualmente recita **“erogazione di sovvenzioni alle imprese operanti in Sardegna per l'organizzazione e gestione di percorsi formativi sperimentali nei settori strategici dell'accoglienza turistica e dell'enogastronomia, dei trasporti e della mobilità, dell'innovazione tecnologica negli ambiti più innovativi del settore energetico quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili”**.

L'impresa è, dunque, unica responsabile dell'attuazione e della gestione del progetto formativo che verrà approvato, ragione per cui non è richiesta la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra l'impresa medesima ed il partner (Agenzia Formativa o ITS Academy) che la stessa ritenga di scegliere per avvalersene al fine della collaborazione nella progettazione e attuazione del percorso formativo, né, una siffatta forma di partecipazione, potrebbe essere ammessa in quanto avrebbe necessariamente implicazioni giuridiche - in particolare tra mandante e mandatario – incompatibili con la *ratio* e l'impianto dell'avviso.

Si ribadisce che il progetto formativo deve essere presentato dall'impresa necessariamente in collaborazione con i soggetti indicati all'art. 6.2 dell'avviso, ma tale collaborazione è da intendersi in senso letterale, quale sinonimo di coadiuvare, cooperare.

L'indagine dell'Amministrazione, ai fini dell'ammissibilità della partecipazione, avrà ad oggetto esclusivamente i requisiti che devono essere posseduti dall'impresa, mentre il progetto verrà valutato sulla base dei criteri di cui all'art. 9 dell'avviso.

Pertanto, l'impresa è libera di regolare i rapporti con il partner che sceglierà per la collaborazione; collaborazione che resterà regolata dalle pattuizioni che le parti riterranno opportuno concordare, alla stregua di qualunque rapporto di tipo privatistico, in cui sono specificate ed enucleate le reciproche obbligazioni, comprese quelle di tipo economico.

A tal proposito, si specifica che il partner (Agenzia Formativa o ITS Academy) non può avere, per la ragioni sopra menzionate, una diretta gestione di quote di budget.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Allo stesso modo, i soggetti con cui l'impresa dovrà collaborare sono liberi di proporsi alla stessa singolarmente o in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, qualora ritengano di poter meglio soddisfare, attraverso tale forma, le esigenze di collaborazione di cui necessita il proponente.

Da ultimo, si precisa che allorquando si richiede il possesso delle macro tipologie B e C, questo è riferito in generale al partner di cui all'art. 6.2, nel senso che l'impresa è libera di scegliere, indifferentemente, un partner in possesso di entrambe le macro tipologie, oppure un partner che possieda la macro tipologia B e non la C ed un altro che possieda la macro tipologia C e non la B o, ancora, un RTI che sia in grado di offrire il possesso di entrambe.

L'Amministrazione si limiterà soltanto a verificare che il progetto formativo sia coerente con la tipologia di formazione (mista ossia con occupati e disoccupati insieme) e che il partner collaborante, prescelto dall'impresa, sia in grado di offrire gli strumenti utili e necessari a portare gli allievi (occupati e disoccupati) alla certificazione delle competenze acquisite.

DOMANDA N. 4 – DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

“Relativamente ai partecipanti al progetto formativo, la quota di disoccupati prevista deve essere pari a 1/3 del numero complessivo dei partecipanti medesimi oppure deve essere non superiore a 1/3 del numero totale degli stessi?”

“Nell'avviso si fa riferimento alla quota di partecipanti ai percorsi formativi destinata ai disoccupati definita in misura non superiore ad un terzo del totale; questo significa che obbligatoriamente è previsto l'inserimento di persone disoccupate o, non essendoci un numero minimo richiesto, è possibile avviare il corso includendo unicamente i lavoratori dell'azienda?”

“In merito ad i percorsi formativi sperimentali, leggo sul bando che è riferito ad i giovani under 35 disoccupati e donne, senza limite di età, disoccupate. La mia domanda è, devono essere disoccupati da quanto tempo?”

“Vi è premialità nel caso in cui 1/3 dei disoccupati venga assunto dall'azienda? E se sì quanto è il tempo minimo di assunzione per beneficiare di tale premialità?”

“Gli allievi possono essere comunitari o extracomunitari o esclusivamente residenti o domiciliati in Sardegna?”

“Gli allievi perdono il diritto o il godimento degli eventuali ammortizzatori sociali (Naspi, RDC, CIG etc.) durante la durata del corso? Se sì in che misura?”

“Il personale dell'azienda deve essere assunto al momento della presentazione della domanda o semplicemente all'inizio del corso? Si fa l'esempio dei lavoratori stagionali?”

“Nel caso di rete di imprese, i dipendenti partecipanti attivamente all'Academy devono essere di tutte le aziende aderenti alla rete? E se sì di quale percentuale si parla?”

RISPOSTA N. 4

Sul punto non può che ribadirsi il contenuto della norma, di cui l'avviso costituisce attuazione, nella parte in cui dispone che i progetti formativi siano volti **“a promuovere il rafforzamento e l'aggiornamento continuo delle competenze di lavoratori operanti nelle unità locali site nel territorio regionale e l'acquisizione di competenze professionali da parte di giovani e donne disoccupati partecipanti ai medesimi percorsi in misura non superiore ad 1/3 del numero complessivo di partecipanti medesimi.”**

Il concetto è ribadito dall'art. 7 rubricato “Destinatari”, laddove sono contemplati lavoratori occupati e disoccupati, e dall'art. 8, laddove è prescritto che **“ogni percorso di formazione dovrà prevedere la**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

partecipazione minima di 12 destinatari e massima di 21 destinatari, di cui una quota pari ad 1/3 sarà costituita da disoccupati in possesso dei requisiti indicati nell'art. 7 del presente Avviso”.

Ciò chiarito, premesso che l'avviso in argomento persegue valori universali quali la non discriminazione dei lavoratori per genere, provenienza geografica etc, ciò che interessa (e che è espressamente richiesto dall'art. 7 dell'avviso stesso) è che i destinatari disoccupati del progetto formativo sperimentale, siano residenti o domiciliati nella Regione Autonoma della Sardegna o emigrati di cui all'art. 2 della L.R. n. 7/1991, ogni altra indagine esula da ciò che rileva ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica *de qua*.

Lo stesso art. 7 è altrettanto chiaro nel declinare gli altri requisiti di cui devono essere in possesso i destinatari disoccupati: essere giovani *under* 35 (34 anni e 364 giorni) e donne, senza limiti di età, aver assolto il diritto/dovere all'istruzione, essere in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID).

Non è prevista nessuna premialità per l'eventuale assunzione dei disoccupati formati alla conclusione del progetto, né l'Amministrazione potrebbe prevedere una siffatta ipotesi che andrebbe ad incidere sui poteri tipici del datore di lavoro, quale è la scelta del proprio personale dipendente, che è, e resta, prerogativa dello stesso e, come tale, non esserle imposta, ancorché da una Pubblica Amministrazione.

Gli allievi disoccupati che andranno a comporre l'aula e che sono percettori di ammortizzatori sociali mantengono il diritto al godimento degli stessi nella misura in cui possano dirsi ancora soddisfatte le condizioni che le relative norme stabiliscono per il godimento.

Si rammenta che i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (sia Ordinaria che Straordinaria) non possono essere considerati disoccupati ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in quanto la cassa integrazione non comporta la cessazione del rapporto di lavoro, considerato ancora in costanza.

Infine, quanto ai dipendenti dell'impresa proponente, si conferma che questi devono essere in forza al momento della presentazione della domanda e, ancor di più, al momento dell'avvio del progetto formativo, pena la totale frustrazione degli obiettivi che l'intervento in argomento si prefigge di realizzare.

Questo principio vale anche per le reti di piccole e micro imprese, pur non essendo richiesta una percentuale specifica di partecipanti per ciascuna delle imprese componenti la rete.

DOMANDA N. 5 – INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

“La sede dove svolgere la parte teorica dei percorsi formativi oggetto del presente Avviso deve essere di proprietà di una Agenzia Formativa oppure quest'ultima può essere titolare di un diritto personale di godimento di un bene di proprietà dell'impresa proponente?”

“La presentazione della proposta progettuale può essere contestuale alla domanda di certificazione della sede dove verrà svolto il percorso formativo?”

“Le attività di formazione online, in sede, teorica e pratica come si possono equilibrare, in quali percentuali?”

“Le eventuali spese per una campagna di ricerca e selezione degli allievi possono essere rendicontate e chieste a rimborso o comunque essere coperte dal finanziamento?”

“Qual è il costo rendicontabile per le aule didattiche o per l'utilizzo dei reparti, quello per allestimenti, pulizie, consumi, ecc.?”

“Si può prevedere un costo rendicontabile per vitto e alloggio a favore degli allievi?”

“Qual è il periodo previsto per lo svolgimento della formazione?”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Quali sono i costi dei docenti interni quando non sono in forza (possono emettere ritenuta d’acconto oppure devono essere assunti)?”

“Sono previste coperture assicurative a carico della regione o di altre istituzioni per gli allievi?”

“Il parametro di 153,6 euro è da considerare un UCS? Quale documentazione a supporto bisogna presentare a rendiconto? È sufficiente presentare il registro delle presenze?”

“All’Art. 10 al punto “c) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature” si possono intendere “Locazione imbarcazioni” come, per esempio, aziende nautiche che trattano di turismo nautico e che vorrebbero fare la parte WBL a bordo?”

RISPOSTA N. 5

Con riferimento alla sede ove svolgere la parte teorica prevista dal progetto formativo che verrà approvato, si richiama interamente il contenuto dell’art. 8.3 che testualmente recita: **“I percorsi dovranno essere realizzati, relativamente alla parte teorica, presso sedi già certificate ai sensi del vigente Sistema di accreditamento regionale di cui alla D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 “Decreto del Ministero del Lavoro del 25.5.2001 n. 166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche” e relative disposizioni attuative, localizzate coerentemente alla dislocazione territoriale dei proponenti e debitamente allestite in coerenza con i risultati di apprendimento da raggiungere”.**

Con riferimento a tutti gli altri quesiti aventi ad oggetto le modalità di attuazione del percorso formativo e di rendicontazione delle spese, si richiama integralmente il contenuto dell’art. 10 che testualmente recita **“Per l’individuazione delle risorse umane interne e/o esterne ed ai massimali di costo per i formatori/consulenti e per il personale impegnato in attività di direzione e controllo, si rimanda interamente a quanto prescritto dal Vademecum per l’operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0, agli articoli 4.2.1.1 “Personale dipendente”, 4.2.1.2 “Risorse esterne”, 4.2.1.5 “Fasce professionali, massimali di spesa e di tempo impiegato docenti/consulenti”, art. 4.1.4 “Direzione e controllo interno. Parimenti si rimanda integralmente al Vademecum per l’Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0. per quanto concerne le disposizioni relative alla corretta gestione dei percorsi formativi ammessi a finanziamento, alle attività di monitoraggio e controllo delle fasi di realizzazione, alla rendicontazione delle spese e alle erogazioni del finanziamento.”**

Per tutte le disposizioni di dettaglio relative ai suddetti argomenti, si rimanda interamente alle Linee Guida di imminente pubblicazione, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’avviso.

DOMANDA N. 6 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

“Si tratta di avviso a sportello?”

RISPOSTA N. 6

Sul punto si ribadisce che l’avviso non è sportello, dunque sarà possibile, senza pregiudizio alcuno per la positiva valutazione del/dei progetti formativi sperimentali, inviare la domanda di partecipazione fino al termine ultimo, ossia fino alle ore 23.59 del 13 ottobre 2022.

DOMANDA N. 7 – SPECIFICHE SUI COSTI RENDICONTABILI

“Con riferimento al punto C “ammortamento degli strumenti e delle attrezzature”, si chiede se è necessaria la perizia giurata del commercialista, come prevista per avvisi riconducibili al POR FSE 2007-2013”



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Nella tabella prevista nell’Art. 10 “ Modalità di determinazione del valore economico dei percorsi” non viene ammesso come apporto da parte dell’azienda il costo orario dei dipendenti dell’Azienda, se il corso venisse fatto in orario di lavoro, creando quindi di fatto un costo non produttivo per l’azienda, perché un’impresa che paga un costo orario in base ad un regolare contratto non per lavorare, ma per fare invece formazione, può non essere considerato un apporto da parte dell’azienda, come previsto da vademecum e come sempre stato nei bandi di formazione continua?”

RISPOSTA N. 7

L’art. 10 dell’Avviso rubricato “*Modalità di determinazione del valore economico dei percorsi*” elenca, tra i costi ammissibili, indicati all’interno della sezione C della tabella riepilogativa, i costi per l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature.

Per tali costi, rientranti tra *le operazioni rimborsate a costi reali* (Cfr. *Capitolo 4 del Vademecum per l’Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0*) ossia a costi effettivamente sostenuti e pagati, il documento da portare a rendiconto, è rappresentato dai documenti contabili comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’attività progettuale erogata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata (nel caso specifico degli ammortamenti che il bene sia ancora presente nel registro dei beni ammortizzabili).

Ne consegue che non è richiesta alcuna perizia giurata; giova rammentare che, per le disposizioni di dettaglio relative al suddetto argomento, si rimanda integralmente a quanto previsto dal Vademecum per l’Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0 (Cfr. § 4.2.8.2 “*Utilizzo beni mobili e attrezzature*”).

Da ultimo, con riguardo al costo orario del personale interno all’impresa, relativamente all’attività di formazione, si evidenzia che, tra i costi ammissibili, indicati all’interno della sezione B della tabella riepilogativa, è già ricompreso, tra i costi di esercizio, quello relativo ai formatori **e ai partecipanti alla formazione** direttamente connessi al progetto, alcuni dei quali sono esemplificati all’interno della parentesi.

Avere omesso, tra gli esempi indicati, il costo orario dei dipendenti dell’impresa, non preclude l’ammissibilità del relativo costo, se il progetto formativo si svolge durante l’orario di lavoro.

Pertanto, il costo orario sostenuto dall’impresa per il personale dipendente, impegnato in attività formative di cui al progetto approvato durante l’orario di lavoro, potrà essere portato a rendicontazione a titolo di cofinanziamento dell’operazione.

Il costo orario del personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività formative durante l’orario di lavoro dovrà essere calcolato mediante l’utilizzo del prospetto definito nell’Allegato 2 del Vademecum per l’Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0, che dovrà essere adeguato al contratto collettivo nazionale di riferimento e dovrà essere consegnato all’Amministrazione contestualmente all’avvio del progetto formativo.

Per le disposizioni di dettaglio relative al suddetto argomento, si rimanda integralmente a quanto previsto dal Vademecum per l’Operatore del PO FSE 2014-2020 Versione 1.0 (Cfr. § 4.2.3.10 “*Reddito allievi*”).